



COMUNE DI CATTOLICA

REGOLAMENTO PER IL DECORO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

INDICE

- Art. 1 – Oggetto, finalità, ambito di applicazione e definizioni
- Art. 2 - Decoro del fronte dell'attività
- Art. 3 - Modalità di esposizione delle merci e di pubblicizzazione delle stesse
- Art. 4 - Decoro delle aree di pertinenza
- Art. 5 - Illuminazione e apertura delle serrande in occasione del periodo di maggior afflusso turistico
- Art. 6 - Attività stagionali o sospese e locali commerciali sfitti o momentaneamente non utilizzati
- Art. 7 - Tamponature esterne delle attività, dei locali e decoro degli stabilimenti balneari
- Art. 8 - Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano
- Art. 9 - Sanzioni

Art. 1 – Oggetto, finalità, ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di tenuta esteriore delle attività economiche site sul territorio comunale che si affacciano sulla pubblica via e si propone di valorizzare l'offerta commerciale migliorandone il decoro e incrementandone la sua capacità di attrazione.

2. Per "*attività economiche*" si intendono tutte le attività svolte in forma imprenditoriale come: gli esercizi commerciali e artigianali, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le attività turistico ricettive, le sale giochi, gli stabilimenti balneari e ogni altra attività abilitata ai

sensi del T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n.773), le attività di servizi, industriali, di agenzia, le attività terziarie e/o direzionali.

Per “*decoro*” si intende l’ottimale qualificazione estetica e funzionale dell’habitat cittadino riconducibile alle attività economiche.

Per “*tenuta esteriore delle attività*” si intende la tenuta esteriore dei locali, le modalità di esposizione delle merci, la collocazione degli arredi e delle attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività o per la sua tutela.

Per “*spazio di pertinenza*” si intende l’intera area esterna al locale di esercizio, formata da suolo pubblico o suolo privato che si trova nella disponibilità dell’impresa per l’esposizione delle merci ovvero per la collocazione degli elementi di arredo. Sono escluse dallo spazio di pertinenza le aree non direttamente accessibili o visibili da parte del pubblico.

3. Le disposizioni sul decoro introdotte con il presente regolamento si applicano anche ai locali con destinazione d’uso atta ad ospitare attività economiche, che siano temporaneamente non utilizzati o sfitti.

4. Sono escluse dall’applicazione del presente Regolamento le attività svolte in occasione di manifestazioni temporanee autorizzate.

Art. 2 - Decoro del fronte dell’attività

1. Fatto salvo quant’altro previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, gli spazi antistanti le attività economiche, devono essere tenuti in perfette condizioni di ordine e pulizia; i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di tali locali e spazi esterni sono tenuti alla rimozione di oggetti, scritte e affissioni o quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.

2. Le serrande devono essere mantenute pulite e in buono stato.

3. Le vetrine devono essere utilizzate esclusivamente per l’esposizione delle merci e per la presentazione dell’impresa e dei suoi prodotti alle persone che si trovano all’esterno.

4. Le tende, le tettoie e le verande devono essere conformi alle caratteristiche estetiche dell’immobile e devono essere mantenute pulite e in buono stato.

5. E’ fatto obbligo ai titolari/gestori delle attività economiche:

- di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede e alla pulizia del verde antistante l’attività;
- di provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi, su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi;
- di non collocare contenitori non destinati all’esposizione delle merci al pubblico a ridosso delle vetrine o sulla soglia del locale.

6. La lavatura e pulitura delle serrande e delle vetrine nell’area turistica di Cattolica a mare della ferrovia, deve essere eseguita esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 9.00, fanno eccezione le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che possono eseguire la lavatura e la pulizia

Art. 5 - Illuminazione e apertura delle serrande in occasione del periodo di maggior afflusso turistico

1. Dal venerdì che precede la Pasqua fino al 30 settembre, le attività economiche site nell'area turistica di Cattolica a mare della ferrovia, devono tenere le luci delle vetrine e degli accessi principali accese e le serrande alzate fino alle ore 24.00.
2. In tutte le giornate festive del rimanente periodo dell'anno, le attività economiche site nell'area turistica di Cattolica a mare della ferrovia, devono tenere le luci delle vetrine e degli accessi principali accese e le serrande alzate fino alle ore 20.00 adeguando, se ritenuto opportuno, la copertura assicurativa.
3. I precedenti commi non si applicano, con riferimento alle serrande, alle gioiellerie.
4. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi le serrande possono essere tenute abbassate se queste ultime consentono comunque di vedere la merce collocata nella vetrina.

Art. 6 - Attività stagionali o sospese e locali commerciali sfitti o momentaneamente non utilizzati

1. Nel caso di attività economiche stagionali o sospese, durante il periodo di chiusura delle stesse, le attrezzature utilizzate all'esterno per l'esercizio dell'attività dovranno essere rimosse, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
2. I proprietari di locali con destinazione atta ad ospitare attività economiche sfitti o momentaneamente non utilizzati devono rimuovere le attrezzature utilizzate all'esterno per l'esercizio dell'attività, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
3. E' fatto obbligo ai titolari/gestori di attività economiche stagionali o sospese e ai proprietari di locali con destinazione atta ad ospitare attività economiche sfitti o momentaneamente non utilizzati, di:
 - tenere pulite le saracinesche delle vetrine, così come gli spazi tra le serrande a maglia tubolare e le vetrine;
 - non provvedere alla copertura di lampioni o altri arredi con sacchi di plastica;
 - non lasciare accatastati all'interno dei locali aventi vetrine non munite di saracinesca e visibili dall'esterno: merci, attrezzature e altro;
 - non affiggere all'interno e all'esterno delle vetrine non munite di saracinesca, a copertura della vetrina stessa, fogli di giornale o altro materiale non decoroso, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività in altro luogo e di offerta dei locali, da realizzarsi sempre con modalità e materiali decorosi;
 - rimuovere le insegne degli esercizi cessati, provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi;
 - rispettare inoltre quanto prescritto ai commi 1, 2, 4, 5, 6 dell'art. 2 e dall'art. 4, 7, 8, 9 del presente regolamento.

Art. 7 - Tamponature esterne delle attività, dei locali e decoro degli stabilimenti balneari